MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO DEI PAESI A PIU' BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI

Art. 5

(Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative

Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.

Versione in vigore dal 29 luglio 2000, non più in vigore dal 1 gennaio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati
Estremi	Legge 25 luglio 2000, n. 209
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-la-riduzione-del-debito-estero-dei-paesi-a-piu-basso/art-5-catastrofi-internazionali-gravi-crisi-umanitarie-e-iniziative-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it